

dovrà quindi fare istanza pel pignoramento entro dieci giorni a partire dal giudizio di rigetto definitivo o dalla sentenza od altro atto equipollente di riconoscimento del suo credito. Se la domanda di pignoramento non viene presentata entro questo termine, il creditore sequestrante perde i diritti scaturenti in di lui favore dal pignoramento provvisorio. (Ved. sentenza 4 ottobre 1910 nella causa A. Lindenmann e C., RU, Ed. spec. 13, n° 42).

Vogliate dar comunicazione del contenuto della presente ordinanza alle Autorità inferiori di vigilanza ed agli Uffici di Esec. del vostro Cantone, affinchè possano gli stessi uniformarsi in avvenire.

14. N. 28 del 19 dicembre 1910.

Firma a stampa
negli Uffici sugli
atti d'esecuzione.

Un incidente avvenuto non ha guari nell'ordinazione di formulari di esecuzione ci ha obbligati ad esaminare di nuovo la questione dell'ammissibilità di *semplici fac-simili per la firma dell'Ufficio sugli atti di esecuzione* (art. 9 dell'ordinanza N. 1 del Consiglio federale).

Queste firme fac-simile vennero finora tollerate, ma alla condizione, come è del resto naturale, che la loro apposizione venga fatta solo in sostituzione della firma dell'Ufficio e non vi si proceda se non dopo riempito il formulario. Ma è naturalmente inammissibile di far riprodurre in anticipazione il fac-simile su formulari in bianco che vengono dati da stampare. Un simile procedere darebbe campo ai peggiori abusi e non può essere tollerato. Lo stesso dicasi dell'apposizione a stampa sui formulari della firma dell'Ufficio a mezzo di *caratteri tipografici*.

Riservandoci al caso di prendere delle misure ancora più estese, dobbiamo *interdire* già fin d'ora *l'uso di formulari portanti delle firme stampate* ed esigere che qualora si voglia far uso di *fac-simili*, il bollo col quale questi ultimi sono applicati, non venga apposto se non dopo riempito il formulario.

15. N. 29 del 31 marzo 1911.

Pignoramento
realizzazione
degli oggetti
induti al debi-
tore escusso
con riserva
alla proprietà.

Accade spesso che il debitore escusso si trovi in possesso di beni mobili comperati con riserva della proprietà a favore del venditore, al quale ha già pagato una parte del prezzo. Secondo la pratica fin qui seguita, tali oggetti o non venivano pignorati, o, se pignorati, venivano esclusi dal pignoramento, non appena constava che gli stessi non erano ancor passati

definitivamente in proprietà del debitore. Siccome però il diritto del debitore di *acquistare* la proprietà di tali oggetti, pagando l'ammontare del prezzo ancora insoluto può in determinate circostanze, massime ove il prezzo di vendita sia già stato quasi integralmente versato, rappresentare un valore economico considerevole, venne non di rado sollevata da parte dei creditori escutenti la pretesa che dovesse venir pignorato e realizzato a loro favore. Riteniamo esser conforme agli scopi di un razionale procedimento esecutivo che il valore economico di tale diritto non venga sottratto al creditore per il semplice fatto che il debitore non si da cura di pagare la rimanenza, sia pur minima, dovuta a saldo del prezzo di vendita, lasciando così sussistere il diritto di proprietà del venditore sugli oggetti venduti.

Il pignoramento del *diritto* spettante al debitore di *acquistare* la proprietà degli oggetti, pagando la rimanenza del prezzo di vendita, urterebbe però contro molte difficoltà d'ordine giuridico e pratico. D'altra parte, la riserva della proprietà si risolve, *dal punto di vista economico*, in un diritto di pegno a favore del venditore. Per queste considerazioni abbiamo, in occasione di un recente caso sottoposto al nostro giudizio, sancita la massima: che *le disposizioni legali relative al pignoramento delle cose gravate da un diritto di pegno* (art. 106 e 107, 126 e 127 LE e F) *devono esser applicate per analogia* anche al pignoramento ed alla realizzazione delle cose vendute col patto di riserva della proprietà (sentenza 28 febbraio 1911 nella causa Kopp, Racc. Uff. Ed. spec. 14, n° 15).

La procedura da seguire è la seguente:

1. *Procedura preliminare.*

Se all'atto del pignoramento o posteriormente allo stesso, viene notificata all'Ufficio l'esistenza d'un patto di riserva della proprietà, esso inviterà il venditore della cosa pignorata ed il debitore — fissando loro un termine, se del caso, — ad indicare *l'ammontare del prezzo di vendita* non ancora pagato. L'Ufficio farà menzione nel verbale di pignoramento tanto della riserva della proprietà, quanto dell'ammontare tuttora impagato del prezzo di vendita. Se il verbale di pignoramento è già stato notificato, l'Ufficio ne darà speciale avviso alle parti, intendendosi per «parti», analogamente al caso del pignoramento di cosa aggravata di diritto di pegno, il debitore ed il creditore escutente. L'avviso al debitore od al creditore non è naturalmente necessario quando la notifica concernente la riserva di proprietà proviene da essi stessi.

Fosse anche richiesto dal creditore, l'Ufficio non procederà quindi al pignoramento del diritto all'acquisizione della proprietà.

Qualora il debitore o il venditore pretenda che la cosa è impignorabile a sensi dell'art. 92 LE e F dovrà in primo luogo venir risolta la questione circa l'impignorabilità; e, se questa è riconosciuta, il pignoramento cade insieme all'ulteriore procedura prevista dalla presente circolare.

2. Procedura per determinare l'esistenza della riserva della proprietà e la quota impagata del prezzo di vendita.

Contemporaneamente all'avviso di cui sopra, l'Ufficio assegna al creditore escutente ed al debitore il termine di dieci giorni, come all'art. 106, per contestare la riserva della proprietà o l'ammontare della quota che rimane dovuta a saldo del prezzo di vendita, colla comminatoria che, non avvenendo da parte loro alcuna contestazione, si riterrà ch'essi ammettono implicitamente l'esistenza della riserva della proprietà e l'esattezza della somma indicata quale rimanenza da pagarsi sul prezzo di vendita. Se le indicazioni date dagli interessati circa l'ammontare della rimanenza a saldo del prezzo di vendita differiscono fra loro, l'Ufficio menzionerà naturalmente nell'avviso la somma indicata dal venditore. Ove le indicazioni provengano soltanto dal creditore e dal debitore, dovrà essere menzionata nell'avviso la somma più elevata. Qualora poi non sia stato possibile di ottenere, principalmente da parte del *venditore*, alcuna indicazione sull'ammontare della somma dovuta a saldo, — e ciò malgrado l'invito spiccato dall'Ufficio, — si dovrà ritenere che il prezzo di vendita è integralmente pagato, e che la cosa è passata in assoluta proprietà del debitore; in questo caso non sarà necessario l'avviso a sensi dell'art. 106, al. 2.

Se, entro il termine fissato, il debitore od il creditore pignorante contesta l'esistenza della riserva della proprietà o l'ammontare della somma indicata come rimanenza scoperta sul prezzo di vendita, l'Ufficio inviterà il venditore a far valere la sua pretesa in giudizio entro dieci giorni.

Se il venditore ottempera all'invito, si dovrà procedere analogamente a quanto prescrive l'art. 107, al. 2.

Se invece il venditore non ottempera all'invito, si riterrà ch'egli abbia rinunciato alla sua pretesa nella misura in cui la stessa è contestata.

3. Procedura di realizzazione.

Stabilita l'esistenza del patto di riserva della proprietà e fissato l'importo ancora dovuto a saldo del prezzo di vendita, sia in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, sia per il fatto che la pretesa del venditore non venne contestata, sia per il fatto che il venditore ha rinunciato all'azione giudiziaria — l'Ufficio procederà alla *realizzazione* della cosa, in conformità degli art. 122 e segg., purchè gli sia stata presentata valida domanda di vendita a' sensi dell'art. 116. Sono applicabili per analogia gli art. 126 e 127, di guisa che l'aggiudicazione può essere fatta solo nel caso in cui l'offerta ecceda l'importo ancor dovuto a saldo del prezzo di vendita, quale è stato stabilito in base alle norme suindicate. Il ricavo della vendita sarà naturalmente devoluto in primo luogo al pagamento di quanto è ancor dovuto al venditore sul prezzo di vendita.

Vi preghiamo di comunicare queste istruzioni alle Autorità inferiori di vigilanza ed agli Uffici di esecuzione del vostro Cantone con invito a volervisi conformare per l'avvenire.

16. N. 30 del 10 maggio 1911.

Ci pregiamo informarvi che il nostro Ufficio formulari di esecuzione è incaricato della fornitura *esclusiva* del registro ufficiale dei patti di riserva della proprietà (v. ordinanza 19 dic. 1910) e del formulario ufficiale per gli estratti di registro. Il registro dovrà essere tenuto pronto dagli Uffici pel 1° gennaio 1912. D'accordo col Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, vi comunichiamo altresì quanto segue sul regolamento del Consiglio federale 25 aprile 1911 concernente la costituzione di pegno sul bestiame. In applicazione dell'articolo 885 CCS, l'articolo 12 di detto Regolamento dispone alla lettera *a* che il funzionario preposto al servizio del registro deve comunicare il contenuto delle iscrizioni all'Ufficio esec. del Circondario nel quale trovasi abitualmente il bestiame costituito in pegno, nonchè all'Ufficio esec. del domicilio del costituente se abita in altro Circondario. Quest'avviso non crea nessun obbligo a carico dell'Ufficio esec. Esso non è tenuto a trascrivere queste iscrizioni in un registro, nè a farne menzione in caso di pignoramento (confr. al riguardo l'art. 18 del regolamento sulla iscrizione delle clausole di riserva della proprietà). Spetta al creditore pignoratorio far valere il suo diritto di pegno. L'avviso a darsi all'Ufficio esec. dal funziona-

Regolamento sulla iscrizione dei patti di riserva della proprietà e sulla costituzione di pegno sul bestiame.